



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 148 del 22/01/2024

**OGGETTO:** Progetto pilota sperimentale del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto e relativi immobili ed impianti sportivi. Affidamento del Servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl per l'anno 2023. Nuovo affidamento pluriennale a decorrere dal 2024. Esecuzione all'atto d'indirizzo fondamentale approvato ai sensi dell'art. 42, CO. 2 DEL D. LGS. 267/00, con D.C.C. n. 4 del 8.1.2024. Approvazione della decisione a contrarre.

---

ESERCIZIO 2024

---

**OGGETTO:** Progetto pilota sperimentale del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartiere di Cardeto e relativi immobili ed impianti sportivi. Affidamento del Servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl per l'anno 2023. Nuovo affidamento pluriennale a decorrere dal 2024. Esecuzione all'atto d'indirizzo fondamentale approvato ai sensi dell'art. 42, CO. 2 DEL D. LGS. 267/00, con D.C.C. n. 4 del 8.1.2024. Approvazione della decisione a contrarre.

## IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto sindacale prot. n. 211405 del 27.12.2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 129 del 10.5.2023 relativa all'approvazione del PIAO;

Visto l'atto d'indirizzo fondamentale, approvato ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D.Lgs. 267/00 con DCC n. 2 del 8.1.2024;

### PREMESSO CHE:

Premesso che:

Il servizio di gestione di un parco pubblico attrezzato con relativi impianti sportivi è un servizio locale di rilevanza economica;

Ai sensi dell'art. 2, co. 1 – lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 vengono definiti i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito

delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;

Ai sensi dell'art. 3, co.1, 2 e 3 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, i servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva;

Ai sensi dell'art. 10, co.2, 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. I servizi sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;

Ai sensi dell'art. 12, co. 1 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche;

Ai sensi dell'art. 14, co. 1 – lettera c) del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, l'ente locale può scegliere le modalità di gestione del servizio pubblico locale, tenendo conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, anche tramite l'affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le

modalità previste dall'articolo 17. In base al citato articolo, gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici;

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2. Le modalità di gestione di detti adempimenti di trasparenza sul sito Anac vengono effettuati con le modalità indicate nel Comunicato del Presidente Anac del 22 febbraio 2023;

Nel caso di specie il servizio in oggetto è stato istituito con la DCC n. 9 del 6.2.2023 e l'affidamento in house è stato previsto sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili. Infatti anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012 e la giurisprudenza avevano osservato che "i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono in definitiva essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con gara a doppio oggetto per la scelta del socio e poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione

pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano. L'affidamento diretto in house – lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici – locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatesi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestatamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà, ovvero non sia fondata su un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti". (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo ai precedenti);

Si aggiunge che l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 stabiliva che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti erano obbligate ad effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

La norma, infatti, costituiva una fonte speciale, derogatoria anche rispetto ai principi dettati dall'art. 4, in materia di contratti esclusi, per gli affidamenti di contratti o concessioni aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato secondo il modello dell'in house providing;

I presupposti per questo affidamento erano disciplinati analiticamente dal medesimo art. 5, del D. Lgs. 50/2016 al quale - pertanto - si rinvia;

Al di là della previa iscrizione all'elenco previsto dal comma 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, da una verifica preventiva risultava essere stata effettuata dalla Terni Reti surl, costituiva presupposto necessario per l'affidamento il preventivo svolgimento di una valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dai soggetti in house. Tale valutazione aveva considerato l'oggetto e il valore della prestazione;

Tale attività amministrativa era stata svolta con particolare rigore, dato che nella motivazione del provvedimento di affidamento dovevano essere esplicitate chiaramente le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del

servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Questo perché gli atti “connessi all'affidamento” (e dunque: la determina a contrarre, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta, il provvedimento di affidamento e ogni altro atto endo-procedimentale) dovevano essere pubblicati sul profilo dell'amministrazione aggiudicatrice nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 14.3.2013, n. 33, in formato open-data;

A supporto della possibilità di ricorrere all'affidamento, veniva preso in esame l'autorevole recente pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. III, 27.8.2021, n. 6062, il quale permetteva di chiarire che in caso di affidamento ad una società in house non sussiste l'illecita interposizione della manodopera. Infatti, la distinzione tra appalto e interposizione di manodopera – con il conseguente divieto di ricorrere alla seconda in difetto dei relativi presupposti legittimanti – trova la sua base nel disposto dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 276/2003, in cui è stato specificato che i presupposti applicativi del citato art. 29, co. 1, non ricorrono laddove lo stesso legislatore ammetta la legittimità di forme di affidamento diretto di un servizio tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario (sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica), siccome accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo, attraverso la predisposizione di una struttura organizzata strettamente compenetrata ed unitariamente diretta: quale per l'appunto si riscontra nell'ipotesi delle cd. Società in house. E' noto, infatti, che ai fini della configurazione del requisito del c.d. controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, quel che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica: ciò in quanto l'espressione “controllo” non può essere ritenuto sinonimo di una influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria o totalitaria è in grado di esercitare sull'assemblea della società, e di riflesso, sulla scelta degli organi sociali, trattandosi invece di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio in base alle regole dettate dal Codice Civile, fino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonomia gestionale. E' stato altresì autorevolmente ritenuto che la società in house non possa qualificarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna: essa, infatti, rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle relative condizioni legittimanti “esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la lunga manus del primo”, talchè “l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”;

Tenuto conto della nozione di “servizio universale”, si ritiene che, nel caso di specie, data la particolare natura dei servizi, esso poteva trovare accoglimento nel senso che il Comune di Terni, tramite il gestore del servizio, è tenuto a garantire all'utenza standard qualitativi e quantitativi minimi nella gestione di un parco e impianti sportivi dal quale derivano previsioni di entrata, continuità e regolarità del servizio, obblighi di non discriminazione e applicazione di tariffe e condizioni fissate dagli organi competenti del Comune;

In merito alla fase di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani, veniva dato atto che la procedura di affidamento era stata avviata in ragione della necessità di scontare tutti gli adempimenti procedurali previsti, prima di aver concluso i vari lotti dei lavori di completamento e riqualificazione, con l'esigenza di individuare una governance e rispondere all'esigenza di riaprire la pubblico un parco ormai chiuso da molti anni, ed anche per evitare le azioni di degrado sulle opere realizzate, dopo la loro effettiva ultimazione.

Venivano compiute alcune fasi amministrative di seguito riportate:

Con nota registrata al prot. 13165 del 28.12.2020 la Soc. Terni Reti surl aveva manifestato l'interesse alla gestione del Parco e relativa impiantistica sportiva. Con la determinazione dirigenziale n. 562 del 25.2.2021, il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzione del Comune di Terni approvava la prima fase del procedimento al fine di procedere alla scelta del contraente per la concessione pluriennale del Parco e dell'impiantistica sportiva. Veniva avvisato che in tale fase, altri operatori economici e altre società in house potevano inviare una propria manifestazione d'interesse e contestualmente si dava mandato al RUP di trasmettere la richiesta di offerta alla società in house Terni Reti sur, precisando che la stessa avrebbe dovuto presentare formalmente un progetto tecnico e il PEF per valutare la sostenibilità economica dell'affidamento, anche ai fine di valutare l'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Con tale determinazione veniva precisato che l'organismo in house avrebbe dovuto provvedere a trasmettere anche una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati, tra cui ricondurre anche quella oggetto di manifestazione d'interesse. Veniva, altresì stabilito, che la valutazione dell'offerta sarebbe stata effettuata da una commissione di esperti nominata da questo ente, improntata sui seguenti criteri: verifica dei benefici per la collettività della forma di gestione in house providing, con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Veniva precisato, sempre con la citata determinazione, che nel caso in cui la procedura avviata non fosse stata ritenuta applicabile al caso specifico, il procedimento si sarebbe concluso con l'esito conclusivo negativo della valutazione della sostenibilità economica dell'affidamento anche ai fini dell'interesse pubblico. Con nota prot. 0194157 del 08/12/2022 la soc. Terni Reti surl comunicava al RUP la conferma del formale interesse all'affidamento della concessione gestione del Parco Urbano Bruno Galigani e relativa impiantistica sportiva a decorrere dalla fine dei lavori di riqualificazione, mediante affidamento di un contratto di servizio, anziché una concessione per una durata sperimentale di due anni. Terni Reti evidenziava infatti che le mutate condizioni macroeconomiche derivanti dai costi di approvvigionamento, il fatto che l'edificio ristorante non fosse fruibile nel periodo di vigenza dell'eventuale contratto di affidamento (generando da un lato minori entrate e dall'altra disagi inevitabili nell'avere un cantiere all'interno del parco), la rilevanza pubblica del sito con la necessità di mantenere degli standard alti di servizio con costi fissi importanti, faceva propendere che l'equilibrio economico-finanziario del servizio, potesse essere meglio conseguito attraverso l'affidamento di servizi in-house providing, con la proposta non vincolante relativa alle condizioni

economico-contrattuali presentate, rimanendo inteso che in prossimità della scadenza contrattuale le parti potranno valutare l'opportunità di un futuro affidamento in concessione di lungo periodo alla Società stessa. A riscontro dell'ultima comunicazione della Soc. Terni Reti surl il RUP, con il verbale conclusivo prot. 0009502 del 17/01/2023, ha ritenuto che non ricorressero più le condizioni per poter procedere all'affidamento in house providing della concessione pluriennale per la gestione del Parco e della relativa impiantistica sportiva, in quanto la mancata attualizzazione dell'offerta tecnica e quindi del piano economico e finanziario, non consentiva di valutare la congruità dell'offerta economica e la sostenibilità della stessa, ai fini della tutela dell'interesse pubblico, ritenendo necessaria la conclusione negativa della procedura indetta e proporre al Consiglio Comunale la definizione di un modello di gestione sperimentale di almeno due anni, nelle more del completamento dei lotti prestazionali di lavori finanziati con il PNRR. Pertanto, con determinazione n. 190 del 18.1.2023 il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune approvava le risultanze conclusive della prima fase del procedimento di scelta del contraente. Non sono, comunque, pervenute altre manifestazioni d'interesse da parte di altri operatori economici interessati, dopo la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 562 del 25.2.2021. Nella sopracitata determinazione conclusiva veniva stabilito quanto segue: “Di concludere negativamente la procedura indetta per l'affidamento della concessione pluriennale per la gestione del Parco Urbano Bruno Galigani e relativa impiantistica sportiva e di demandare ad un atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 50/2016, la scelta di un diverso modello di gestione. Di dare atto a tale proposito che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20.7.2012, la giurisprudenza [...]”. (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257 con ampio richiamo ai precedenti);

Con D. di C.C. nr. 9 del 6.2.2023 veniva approvato, come atto fondamentale ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00 l'attivazione di un Progetto Pilota sperimentale del servizio per almeno due anni e si dava mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni di attivare le procedure finalizzate a valutare la sostenibilità economica del servizio anche ai fini dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, richiedendo alla Soc. Terni Reti surl di trasmettere una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati, tra cui ricondurre anche quella oggetto di manifestazione d'interesse registrata al prot. n. 0194157 del 08/12/2022;

Con lo stesso indirizzo veniva dato mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni di predisporre quanto occorreva per portare in approvazione al Consiglio Comunale l'affidamento del servizio, qualora l'operazione fosse stata ritenuta praticabile a conclusione della prima fase amministrativa sopra descritta, al fine di procedere alla contestuale approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21);

Con determinazione dirigenziale n. 380 del 7.2.2022 veniva approvata la procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e disposto di dare esecuzione alla DCC n. 9 del 6.2.2023 e di avviare le procedure finalizzate a valutare la sostenibilità economica dell'affidamento



del servizio, demandando al RUP di richiedere alla società Terni Reti surl di trasmettere anche una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, fissando un termine di 15 giorni per la risposta;

Con il suddetto provvedimento veniva approvato di predisporre quanto occorrente per portare in approvazione al Consiglio Comunale l'affidamento del servizio, qualora l'operazione fosse stata ritenuta praticabile a conclusione della prima fase amministrativa sopra descritta, al fine di procedere alla contestuale approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21);

La determinazione a contrarre veniva pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente e all'Albo Pretorio On line per 15 giorni con l'obiettivo di ricercare altri operatori economici di mercato interessati a manifestare l'interesse allo svolgimento delle prestazioni di servizio per effettuare un confronto sulle prestazioni oggetto di servizio;

In attuazione a quanto sopra, il RUP con nota prot. 221387 del 7.2.2023, invitava la soc. Terni Reti surl a formulare un'offerta entro non oltre le ore 10:00 del 22.2.2023. Per la consultazione, sul sito internet del Comune, veniva comunicato che era stata già pubblicata la delibera che approvava le tariffe previste dall'ente, che potevano essere comunque rimodulate in relazione al perimetro dell'offerta al fine di rendere coerente il modello di gestione. Si faceva presente che, con l'affidamento del servizio, venivano consegnati tutti gli immobili presenti all'interno del Parco, per cui, in caso di affidamento, il gestore avrebbe potuto affidarli a terzi in caso di rilevanza economica mediante procedure ad evidenza pubblica, oppure per le integrazioni di carattere sociale, avrebbe potuto individuare i partner con i quali l'ente avrebbe potuto stipulare patti di collaborazione nel rispetto del vigente regolamento comunale sui beni comuni urbani. Veniva precisato che al fine di rendere coerente la gestione in relazione alla destinazione d'uso dei beni, il gestore avrebbe potuto procedere, sempre nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ad affidare gli immobili a canone di locazione. Si dava atto che l'affidatario, per le somme incassate a vario titolo, ed afferenti all'attuazione del modello di gestione previsto dall'offerta, avrebbe dovuto occuparsi della gestione degli introiti da versare, con cadenza mensile, al Comune di Terni, considerando che gli incassi delle tariffe a domanda individuale dovevano coprire la spesa per la gestione degli impianti sportivi e del parco. Veniva specificato che l'offerta doveva contenere il piano di aggiornamento tariffario e il piano economico afferente alla durata dell'affidamento. Anche la lettera d'invito veniva pubblicata nella sezione amministrazione trasparente al fine di rendere pubblico il procedimento attivato;

Con nota registrata al prot. 30630 del 21.2.2023 perveniva l'offerta della Soc. Terni Reti surl, prodotta secondo le indicazioni dettate dalla citata lettera d'invito del RUP;

Non pervenivano altre manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati alla gestione del parco attrezzato e degli impianti sportivi, pertanto, risultava necessario dare

attuazione agli indirizzi approvati con la DCC n. 9 del 6.2.2023, al fine di procedere all'affidamento in house providing alla soc. Terni Reti surl;

Alle ore 9.00 del giorno 22.2.2023 il RUP provvedeva all'esame dell'offerta presentata;

L'offerta presentata veniva ritenuta congrua in rapporto al modello di gestione e agli indirizzi approvati come atto fondamentale ai sensi dell'art. 42, co.2 da parte del Consiglio Comunale. Ai fini del perfezionamento delle fasi successive, si riteneva che le entrate per le attività collaterali non afferenti al piano economico finanziario e al sistema tariffario per servizi a domanda individuale, prendendo atto del PEF redatto da Terni Reti Surl, avrebbero potuto compensare le prestazioni di servizio che a queste venivano collegate e che in questa fase non potevano essere ricondotte nel perimetro delle attività principali, ma utili per la sostenibilità economica dell'affidamento del servizio, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Pertanto, per le attività suddette, tenendo conto comunque dell'aleatorietà delle previsioni, doveva essere comunque riconosciuta al Comune di Terni una percentuale sulle entrate pari al 10%;

Per le suddette considerazioni, con la determinazione dirigenziale n. 502 del 22/02/2023 veniva conclusa la fase d'esame dell'offerta della Soc. Terni Reti surl e dato esito della ricognizione negativa sul mercato per valutare la possibilità di ricorrere ad altre modalità di affidamento del servizio e si demandava la conclusione del procedimento ad una delibera di competenza del Consiglio Comunale, per l'affidamento del servizio in house providing alla Soc. Terni Reti surl (terza fase del procedimento). Anche detta determinazione dirigenziale veniva pubblicata nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Terni;

Per procedere alla conclusione della terza fase del procedimento di affidamento del Servizio, si dava atto che, nel rispetto dei principi normativi sopra citati, per effettuare la scelta della forma di gestione del servizio, andava effettuata una preventiva valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previsti dalle disposizioni in materia. Le Linee Guida per la compilazione della Relazione, elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9, stabilivano che la dimensione dei costi propri della forma di gestione prescelta è "da porre a confronto con l'efficienza del servizio nelle diverse opzioni di affidamento";

Pertanto, data la peculiare natura del servizio, al fine di procedere ad un confronto calibrato al reale perimetro delle attività, come già detto, veniva pubblicata una preventiva manifestazione d'interesse, al fine di conoscere la presenza di operatori economici di mercato, oltre alla società in house che aveva comunicato di poter svolgere le prestazioni;

Nei termini fissati, non pervenivano ulteriori istanze di altri operatori economici interessati, per cui in relazione alla natura e all'entità delle attività che il progetto sperimentare vuole portare avanti, ai

fini della razionalizzazione, veniva ritenuta congrua l'offerta presentata dalla Soc. Terni Reti surl. Si tenga conto che non esistendo un modello di confronto, la natura sperimentale del progetto di gestione avrebbe permesso al Comune di Terni di testare la sua operatività al fine di attivare, medio termine, le soluzioni correttive più opportune al fine di tutelare gli interessi pubblici;

Si evidenziava, dunque, la portata del servizio e gli obiettivi da perseguire, dando atto che la valenza sperimentale del servizio veniva individuata dall'ente al fine di definire modelli operativi innovativi e buone prassi, per razionalizzare la gestione di un importante Parco Urbano, attrezzato con impianti sportivi per il tennis indoor e outdoor e calcio. Tutto ciò anche al fine di avviare tutte le attività collaterali che saranno possibili in relazione alle dotazioni immobiliari ed infrastrutturali, andando così a superare tutti gli effetti negativi conseguenti alla chiusura di detto Parco che è durata numerosi anni, ciò come conseguenza diretta della risoluzione della concessione disposta dal Comune di Terni, che a suo tempo aveva previsto l'affidamento congiunto ad un concessionario della progettazione, realizzazione e gestione dell'intero complesso;

Si dava atto che in conseguenza della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente, questo si trovava anche nell'impossibilità di poter assumere personale nel numero idoneo per la gestione in amministrazione diretta, tenendo conto anche dei vincoli presenti sulle stesse assunzioni;

Quanto all'affidamento con gara del servizio, veniva valutato che tale forma di gestione avrebbe comportato in realtà maggiori costi per l'ente, per il controllo sulla qualità del servizio stesso e, comunque, era stato già accertata l'impossibilità per l'ente di reperire sul mercato operatori economici in grado di fornire tutti i servizi richiesti, secondo il modello definito dell'atto fondamentale approvato dal Consiglio Comunale. Si faceva presente, infatti, che si trattava di una attività che prevedeva anche competenze specifiche tecniche e conoscenze regolamentari, soprattutto tenendo conto delle finalità da perseguire anche in termini di avanzamento del servizio per coprire in via percentuale i relativi costi;

Da quanto sopra, risultava che l'affidamento in house providing alla Terni Reti surl poteva essere pienamente rispondente ai criteri di economicità;

Per le ragioni riportate la modalità di affidamento prescelta osservava dunque i requisiti europei e gli adempimenti stabiliti dalle leggi di settore applicabili;

Avendo optato per l'affidamento diretto a società in house sussistevano, infatti, i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per tale modalità:

- partecipazione pubblica totalitaria;
- controllo analogo;
- destinazione prevalente dell'attività a favore del Comune di Terni;

Con D.C.C. n. 57 del 3.5.2023 veniva approvata la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 14, co. 3 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201) e i QTE di servizio di seguito riportato:

- prestazione di servizio per due anni € 360.000,00;
- prestazione di servizio per un anno opzionale € 180.000,00;
- IVA su servizio biennale € 79.200,00;
- IVA su servizio opzionale € 39.600,00;
- Totale Servizio biennale € 439.200,00;
- Totale opzionale € 259.200,00.

Il Consiglio Comunale, dunque, con la sopra citata deliberazione approvava di affidare in house providing il servizio in oggetto alla Soc. Terni Reti surl per anni due, più uno opzionale agli stessi patti e condizioni, per l'importo di affidamento complessivo riportato nel suddetto QTE, rinviando l'efficacia dello stesso ad una successiva determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, con la quale dovevano essere assunti gli impegni pluriennali solo sulla base degli effettivi stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2023/2025. Il Consiglio Comunale incaricava il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, per l'efficacia dell'affidamento, alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di servizio avrebbe dovuto essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;

Il Consiglio Comunale, incaricava altresì il RUP di procedere alla pubblicazione degli atti relativi all'affidamento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data ai sensi dell'art. 192, co. 3 del D. Lgs. 50/2016 e di trasmetterlo all'ANAC ai fini della pubblicazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;

Riassumendo l'iter che aveva portato all'acquisizione dell'offerta e la valutazione della sua congruità e poi alla proposta di affidamento si era sviluppato in quattro fasi:

- Fase n. 1: approvazione delle linee d'indirizzo ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 (DCC nr. 9 del 6.2.2023). Approvazione della determinazione a contrarre e indagine di mercato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (Determinazione Dirigenziale n. 562 del 25.2.2021), pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente e lettera d'invito alla Soc. Terni Reti srl (lettera del RUP prot. 221387 del 7.2.2023);
- Fase n.2: mancata ricezione delle manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati a svolgere il servizio, ammissione ed esame dell'offerta della Soc. Terni Reti surl ai fini dell'affidamento in house providing (determinazione dirigenziale n. 502 del 22/02/2023);

- Fase n. 3: redazione da parte del RUP della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 14, co. 3 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201) nel rispetto delle Linee Guida per la compilazione elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9; proposta di approvazione dell'affidamento del servizio da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/00;
- Fase n. 4: affidamento in house providing del Servizio con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente all'approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (art. 14, co. 3 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201);

Nella relazione redatta dal RUP per le finalità suddette, si osservava quanto segue:

“ [...] la scelta tra l'affidamento concorrenziale e affidamento diretto è dipesa dalle condizioni specifiche del mercato di riferimento, relativamente al grado di concorrenza e al numero di potenziali competitori. Detti competitori non sono stati reperiti sul mercato in quanto non sono state presentate istanze di manifestazione d'interesse in seguito al provvedimento di indizione reso pubblico all'albo pretorio on line e nella sezione “amministrazione trasparente” per 30 giorni.

Inoltre si aggiunge che, come sopra descritto, il servizio da erogare ha peculiari caratteristiche in ordine:

- notevole grado di incertezza e variabilità del contesto economico ed ambientale;
- difficoltà nel reperire le informazioni utili;
- durata ridotta dell'affidamento, al fine di sperimentare il modello operativo del servizio che si lega al concetto di pervasività del rapporto tra affidante ed affidatario;
- rigidità nella definizione del grado di specificazione del perimetro delle attività;
- definizione di un costante monitoraggio e controllo in loco, in quanto trattandosi di attività prioritariamente di supporto.

Con l'approvazione del bilancio di previsione le risorse finanziarie per l'affidamento del servizio in oggetto, venivano individuate al Capitolo 561 del Centro di Costo 690 Cardeto -parco urbano sport & outdoor -appalto di servizio annuo per la sola quota relativa all'esercizio 2023 per un ammontare pari ad € 200.000,00 del bilancio di previsione 2023/2025.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 24.5.2023 veniva approvata la variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, co. 1 e c. 4 del D. Lgs. 267/00 con i poteri del Consiglio Comunale al fine di adeguare le previsioni di entrata e di uscita relative all'appalto di servizio in house providing per le annualità 2024 e 2025;

Successivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 1.8.2023 veniva approvato: “ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023-2025, adeguando gli stanziamenti sul citato capitolo per le annualità 2024 e

2025 come segue: PARTE ENTRATA al cap. 541: (+ € 219.600 anno 2024; + 73.200,00 anno 2025); PARTE USCITA al cap. 561 c.c. 690: (+ € 219.600 anno 2024; + 73.200,00 anno 2025);

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 29.11.2023 veniva approvata la variazione di bilancio di cui all'art. 175, co. 3 del D.Lgs. 267/00 con la quale, in particolare, è stata approvata la riduzione delle entrate al cap. 541 p.e. bil. 2023 di € 100.000,00 con riferimento alla gestione del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere Cardeto;

Con determinazione dirigenziale numero 1263 del 04/05/2023 veniva impegnata la spesa per il solo anno 2023 e approvato lo schema di contratto, dando atto che, a causa della notevole incertezza e variabilità del contesto economico ed ambientale, veniva esteso l'affidamento opzionale per gli anni successivi, avviando il monitoraggio sperimentale nell'annualità 2023 al fine di studiare il perimetro operativo e l'affidabilità del modello di gestione del servizio oggetto di affidamento in house providing;

Con nota Protocollo 0075173 del 10/05/2023 il RUP perfezionava la consegna anticipata parziale del servizio per l'anno 2023 alla Soc. Terni Reti surl, ai sensi dell'art. 8, co. 1 – lettera a) L. 120/2020, dando atto che erano ancora in corso i lavori di completamento e che comunque al fine di rendere fruibile il parco da parte della collettività in applicazione della normativa citata, con l'affidamento la consegna anticipata opera ex lege nelle more della pubblicazione dello schema di contratto e la successiva stipula;

Con nota Protocollo 0151548 del 21/09/2023, la Società affidataria Terni Reti surl comunicava al Comune di Terni quanto segue: “[...] in seguito all'affidamento in house providing a Terni Reti srl del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani per anni uno più due opzionali con formula sperimentale, sono state effettuate riunioni di coordinamento per valutare l'andamento dei servizi e la reale coerenza del piano finanziario al fine di monitorare gli equilibri delle voci di entrata e di spesa. A causa della consegna frazionata dei beni da parte del Comune e di una mancanza di un modello gestionale di confronto, anche su base storica, le parti hanno ritenuto opportuno la rinegoziazione del rapporto per l'anno 2023 e l'aggiornamento del modello di gestione su base triennale. Pertanto si allega la proposta di rinegoziazione e l'offerta del nuovo servizio per le valutazioni di competenza della stazione appaltante”;

CONSIDERATO che occorre confermare quanto indicato dal RUP nella sua relazione redatta ed approvata dal Consiglio Comunale, ai art. 14, co. 3 Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ed in particolare la sussistenza delle seguenti peculiarità del servizio affidato:

- 1) un notevole grado di incertezza e variabilità del contesto economico ed ambientale;
- 2) difficoltà nel reperire le informazioni utili;
- 3) durata ridotta dell'affidamento, al fine di sperimentare il modello operativo del servizio che si lega al concetto di pervasività del rapporto tra affidante ed affidatario;
- 4) rigidità nella definizione del grado di specificazione del perimetro delle attività;

5) definizione di un costante monitoraggio e controllo in loco, in quanto trattandosi di attività prioritariamente di supporto.

DATO ATTO che in ragione delle suddette peculiari caratteristiche del servizio affidato, le riunioni di coordinamento svolte tra la S.A. e l'affidatario del servizio, si sono svolte in ragione delle condizioni di cui al precedente elenco ed in particolare per il punto 1) -3) – 4) e 5);

CONFERMATO quanto comunicato dall'affidatario per cui, a causa del notevole grado di incertezza e variabilità del contesto economico ed ambientale di riferimento e quindi della consegna frazionata dei beni da parte del Comune e della mancanza di un modello gestionale di confronto, anche su base storica, a causa della durata ridotta dell'affidamento, al fine di sperimentare il modello operativo del servizio che si lega al concetto di pervasività del rapporto tra affidante ed affidatario, a causa della rigidità e della difficoltà dell'affidatario di definire il reale perimetro delle attività nelle fasi originarie di redazione del PEF e dell'offerta, a causa della necessità di dover portare a definizione un costante monitoraggio e controllo in loco, in quanto il servizio riguarda attività prioritariamente di supporto alla S.A., le parti hanno ritenuto opportuno la rinegoziazione del rapporto per l'anno 2023 e l'aggiornamento del modello di gestione su base triennale.

Viste le proposte di rinegoziazione e l'offerta del nuovo servizio per le valutazioni di competenza della stazione appaltante, acquisita al Protocollo 0004478 del 21/09/2023;

CONSIDERATO che:

L'art. 7 del D. Lgs. 36/2023 introduce il nuovo principio di auto-organizzazione amministrativa, disciplinato dai primi tre commi che riportiamo di seguito: "Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. (...)";

Come emerge dal disposto normativo sopra riportato, il principio di auto-organizzazione amministrativa ha una portata molto ampia e comporta che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi alla propria collettività. Tra queste è ricompreso anche l'affidamento in house providing a società partecipate, che deve tuttavia avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio del risultato: è disciplinato dall'art. 1 del nuovo codice e rappresenta una delle novità più impattanti dello stesso; si traduce nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il principio del risultato, secondo il legislatore, costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- Principio della fiducia: è disciplinato dall'art. 2 del nuovo codice ed è finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- Principio dell'accesso al mercato: è disciplinato dall'art. 3 del nuovo codice e richiede di favorire, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Il contenuto della deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei Conti Veneto, nel quale viene specificato che l'attività istruttoria riguardante la scelta di procedere all'affidamento in house providing, oltre ad esplicitarne i vantaggi per la collettività e la congruità economica, dovrà continuare ad evidenziare le motivazioni per cui non si è proceduto con il ricorso al mercato. Rispetto a tale ultimo passaggio, nella deliberazione in oggetto è richiamato un autorevole riferimento giurisprudenziale tratto dalla Sentenza n. 5351/2021 del Consiglio di Stato che, alla luce degli orientamenti dei magistrati contabili della Corte dei Conti Veneto, continuerà a rappresentare un'utile indicazione anche per le future istruttorie degli enti affidanti: "con specifico riferimento alla prospettiva economica, si richiede all'amministrazione di valutare la convenienza dell'affidamento del servizio secondo lo schema dell'in house rispetto all'alternativa costituita dal ricorso al mercato, attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in house è il più economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6456, secondo cui "è onere dell'autorità amministrativa affidante quello di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto", con necessaria allegazione di "dati di dettaglio")";

Il nuovo codice dei contratti pubblici, entrato in vigore lo scorso 1° aprile a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 36/2023, ha colto l'importanza del presidio dell'ANAC sui rapporti di affidamento in house providing e, pur non richiamando espressamente l'Elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, ha riservato alla stessa ANAC specifici compiti sulle informazioni riguardanti tale tipologia di affidamenti. Questa correlazione tra vecchio e nuovo Codice dei contratti pubblici è stata rilevata



anche dalla Deliberazione della Corte dei Conti Veneto n. 145/2023 PAR in commento; in un passaggio del parere, i magistrati contabili evidenziano come, all'onere di motivare il mancato ricorso al mercato "si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2";

Con il suddetto passaggio si vuole rimarcare l'inalterata competenza in capo ad ANAC nel censire e monitorare i contratti ricadenti nell'ambito dei rapporti in house providing; il c. 5 dell'art. 23 del D. Lgs. 36/2023 prevede infatti quanto segue: "Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. (...)";

Pur rilevando come nel nuovo Codice non sia espressamente richiamato l'elenco ANAC di cui al c. 1 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, la specifica competenza assegnata all'Autorità anticorruzione di individuare, tramite proprio provvedimento, le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nell'ambito del rapporto in house providing, sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, lascia presupporre una continuità informativa circa gli obblighi che caratterizzano tale tipologia di affidamento. In tal senso, rispetto alla vigenza ed all'aggiornamento dell'Elenco ANAC riguardante gli affidamenti in house providing, occorrerà monitorare le prossime indicazioni dell'Autorità circa il mantenimento di tale strumento informativo;

In ogni caso, a conferma dell'importanza del ruolo dell'ANAC nel presidiare i rapporti in house providing e nel garantirne la massima trasparenza, è utile richiamare l'ulteriore novità informativa prevista dal D. Lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica): il c. 2 dell'art. 31 di tale decreto prevede l'istituzione, sul portale dell'ANAC, di un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» in cui pubblicare, oltre alle deliberazioni inerenti l'istituzione di servizi pubblici, l'individuazione della forma gestionale del servizio, la scelta dell'in house providing, anche il contratto di servizio riferito a tale modello gestionale; in aggiunta, il c. 3 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 attribuisce ulteriore rilevanza costitutiva del rapporto in house providing al suddetto adempimento in quanto prevede che il contratto possa essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e il Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il Dott. Federico Nannurelli, quale titolare di incarico di Alta Professionalità dell'Ufficio Aree di Pregio – Decoro Urbano ed Ambientale;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 avente per oggetto "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";

VISTO l'art. 34, co. 20 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;

VISTO l'art. 13, co. 25-bis del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTO la L.R. 5/2017;

VISTE le Linee Guida per la compilazione della relazione ex art. 34, co. 20 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, elaborate dall'Osservatorio per i servizi pubblici locali di cui all'art. 13, co. 25- bis del D.Lg. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

### **DETERMINA**

1. Di far proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nella presente deliberazione;
2. Di prendere atto delle proposte formulate al Comune di Terni da parte della Soc. Terni Reti surl, attuale affidatario in house provindig del servizio di gestione del Parco Urbano Bruno Galigani in Loc. Cardeto e relativi immobili e impianti sportivi, rendendo efficaci approvando la rinegoziazione dell'affidamento in essere, con efficacia fino all'approvazione di un nuovo affidamento;
3. Di dare esecuzione all'atto d'indirizzo fondamentale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 8.1.2024, ai fini dell'eventuale affidamento in *house providing* della concessione per la gestione del Parco Urbano e relativi impianti sportivi alla soc. Terni Reti Surl;
4. Di approvare come atto fondamentale, ai sensi dell'art. 42, co. 2 del D. Lgs. 267/00, i seguenti indirizzi:
5. Di attivare tutte le procedure finalizzate a valutare la sostenibilità economica dell'affidamento del servizio, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, tenendo conto dei principi richiamati in premessa ed in particolare della nuova offerta presentata da Terni Reti surl;
6. Di dare mandato al Responsabile Unico di Progetto di pubblicare della presente decisione a contrarre con l'obiettivo di ricercare altri operatori economici di mercato interessati a manifestare l'interesse allo svolgimento delle prestazioni di servizio, in modo da poter effettuare un confronto sulle prestazioni oggetto di servizio, dato che non sussistono idonei elementi di confronto di affidamenti analoghi sul mercato e tenendo conto che vige l'obbligo di effettuare una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in house è il più economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6456, secondo cui "è onere

dell'autorità amministrativa affidante quello di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto", con necessaria allegazione di "dati di dettaglio");

7. Di predisporre quanto occorre per portare in approvazione al Consiglio Comunale l'affidamento di un nuovo modello di gestione per almeno tre anni, qualora l'operazione sia ritenuta praticabile a conclusione della prima fase amministrativa sopra descritta, al fine di procedere alla contestuale nuova approvazione della Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21);
8. Di dare atto che, nelle more dello svolgimento delle verifiche suddette, il presente atto non comporta impegni finanziari, in quanto gli adempimenti amministrativi e contabili verranno definiti con i successivi atti con i quali verrà data attuazione ai suddetti indirizzi, approvati come atto fondamentale;
9. Di dare mandato al Responsabile Unico di Progetto di inviare, contestualmente, la richiesta di offerta alla Soc. Terni Reti surl, al fine di valutare la sostenibilità economica dell'affidamento del servizio, anche ai fine dell'interesse pubblico sotto il profilo dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Invitando la società a trasmettere una dichiarazione contenente la valorizzazione economica della propria attività, cercando di scomporla in segmenti omogenei singolarmente quotati. Le tariffe potranno essere rimodulate in relazione al perimetro dell'offerta al fine di rendere coerente il modello di gestione. Inoltre il piano finanziario e la proposta va aggiornata e rimodulata in relazione ad alcuni approfondimenti che riguardano il dettaglio del modello operativo dell'affidamento degli impianti sportivi e del sistema di contribuzione sulle utenze da porre a carico delle ASD interessate, che in ragione della vostra proposta iniziale non possono rimanere a carico del Comune di Terni. In tal caso sarà possibile anche ipotizzare modalità di rimborso anche forfettario sulla base di un criterio che va indicato nell'offerta. Si fa presente che con l'affidamento del servizio verranno consegnati tutti gli immobili presenti all'interno del Parco, per cui in caso di affidamento il gestore potrà affidarli a terzi in caso di rilevanza economica mediante procedure ad evidenza pubblica, oppure per le integrazioni di carattere sociale, potranno essere individuati partner con i quali l'ente potrà stipulare patti di collaborazione nel rispetto del vigente regolamento comunale sui beni comuni urbani. Al fine di rendere coerente la gestione in relazione alla destinazione d'uso dei beni, il gestore potrà procedere, sempre nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ad affidare gli immobili a canone di locazione.. Nell'offerta dovrà essere riportato un capitolo relativo alla carta dei servizi, reportistica periodica e rendicontazione che sarà alla base del monitoraggio del rapporto;
10. Di predisporre quanto occorre per portare in approvazione al Consiglio Comunale l'affidamento del servizio, qualora l'operazione sia ritenuta praticabile a conclusione della prima fase amministrativa sopra descritta;
11. Di dare atto che nelle more dello svolgimento delle verifiche suddette il presente atto non comporta impegni finanziari, in quanto gli adempimenti amministrativi e contabili verranno

definiti con i successivi atti con i quali verrà data attuazione ai suddetti indirizzi, approvati come atto fondamentale;

12. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli in qualità di titolare dell'incarico di Alta Professionalità, responsabile dell'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali.

Il Dirigente,

arch. Piero Giorgini